

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 12 marzo 2024, n. 35.

**Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Autorizzazione alla ratifica*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021.

Art. 2.

*Ordine di esecuzione*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Emendamento di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Emendamento stesso.

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

EMENDAMENTO N. 1

alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica Italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982

La Repubblica Italiana, da un lato,

E

Il Principato di Monaco, dall'altro,

Desiderosi di assicurare l'aggiornamento delle disposizioni della Convenzione generale di sicurezza sociale che li lega e considerando l'emergere di nuove forme di lavoro,

Convengono le seguenti disposizioni:

Articolo 1

Il paragrafo 2 dell'articolo 4 della Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica Italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982 è integrato con un capoverso *f)* del seguente tenore:

«*f)* i lavoratori subordinati o assimilati ai subordinati, residenti nel territorio di uno dei due Paesi contraenti che esercitano, per conto esclusivo di un datore di lavoro la cui sede sociale o il domicilio sia fissato in uno dei due Paesi contraenti, un'attività in telelavoro dal territorio dell'altro Paese contraente, sono assoggettati alla legislazione del Paese contraente nel cui territorio il datore di lavoro ha la sua sede sociale o il suo domicilio, a condizione di effettuare almeno un terzo del loro orario di lavoro settimanale nei locali del datore di lavoro.»

Articolo 2

Le autorità competenti verificano il rispetto delle condizioni previste per l'applicazione dell'articolo 1 del presente Emendamento.

Esse convengono di procedere ad una verifica dell'applicazione delle disposizioni inserite nella Convenzione del 12 febbraio 1982 dal presente Emendamento, trascorsi 3 anni dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3


Il presente Emendamento sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e monegasca, nonché del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 4

Le spese derivanti dall'attuazione del presente Emendamento saranno sostenute dai Paesi contraenti nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie senza generare oneri aggiuntivi.

Articolo 5

Qualsiasi controversia nell'interpretazione e/o nell'applicazione del presente Emendamento sarà risolta in via amichevole tramite consultazioni e negoziati diretti tra i Paesi contraenti.



### Articolo 6

Il presente Emendamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della seconda delle due notifiche con cui i Paesi contraenti si saranno comunicate la conclusione delle procedure interne previste per l'entrata in vigore del presente Emendamento.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Emendamento.


Fatto a Monaco, il 10 maggio 2021

in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, tutti i testi facenti egualmente fede.

Per la Repubblica Italiana,

Per il Principato di Monaco,

Andrea ORLANDO  
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Pierre DARTOUT  
Ministro di Stato

### LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 344):

Presentato dal sen. Alessandro ALFIERI (PD) e altri, il 17 novembre 2022.

Assegnato alla commissione 3<sup>a</sup> (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 6 marzo 2023, con i pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio) e 10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

Esaminato dalla commissione 3<sup>a</sup> (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 21 marzo 2023 e il 25 maggio 2023.

Esaminato in Aula e approvato, in testo unificato con l'atto n. S. 538 - sen. Gianni BERRINO (Fdl) e sen. Guido Quintino LIRIS (Fdl), il 27 giugno 2023.

*Camera dei deputati* (atto n. 1259):

Assegnato alla commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 4 luglio 2023, con i pareri delle commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XI (Lavoro pubblico e privato).

Esaminato dalla commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 12 luglio 2023 e il 13 settembre 2023.

Esaminato in Aula e approvato definitivamente il 4 marzo 2024.

**24G00051**

## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 2024.

**Approvazione della variante alle Norme di attuazione (NdA) del Piano stralcio per la difesa del rischio idrogeologico della soppressa Autorità di bacino interregionale della Basilicata.**

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera d);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e, in particolare, la parte III, concernente «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»;

Visto l'articolo 63, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'articolo 51, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», che istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata «Autorità di bacino»;

Visto l'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'articolo 51, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che suddivide l'intero territorio nazionale in distretti idrografici, e, in particolare, la lett. e), che istituisce il distretto idrografico

dell'Appennino meridionale, in cui confluiscono, tra gli altri, anche i bacini della Basilicata, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visti gli articoli 57, comma 1, lett. a), n. 2 e 65, comma 8, 66, 67 e 68 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che in combinato disposto, disciplinano la procedura per l'adozione e l'approvazione dei piani di bacino e dei relativi stralci;

Visto, in particolare, l'articolo 67, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale prevede che «Nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le Autorità di bacino adottano, ai sensi dell'articolo 65, comma 8, piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime»;

Dato atto che, nelle more della predisposizione a scala distrettuale del piano stralcio per l'assetto idrogeologico, restano in vigore i piani stralcio predisposti dalle sopresse Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, ricadenti nel territorio del distretto dell'Appennino meridionale;

Visto il piano stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico della soppressa Autorità di bacino interregionale della Basilicata, approvato dal Comitato istituzionale della medesima Autorità, con delibera n. 25 del 15 dicembre 2015;

Viste le Norme di attuazione (NdA) del Piano stralcio per la difesa del rischio idrogeologico della Basilicata, approvate, con delibera n. 26 del 5 dicembre 2001, dal Comitato istituzionale della soppressa Autorità di bacino interregionale della Basilicata, aggiornate con delibera n. 25 del 16 dicembre 2015;

